



Ordine Nazionale dei Biologi

Via Icilio 7 - 00153 Roma
Tel. 06 57090200 – Fax: 06 57090234
www.onb.it - protocollo@peconb.it

Roma, 18 gennaio 2022

Prot. 7154/2022

Spett.le ARAN

Sede

protocollo@pec.aranagenzia.it

Spett.le Conferenza Stato Regioni

Sede

statoregioni@mailbox.governo.it

segdirettorecsr@governo.it

Spett.le Ministero della Salute

Sede

dgrups@postacert.sanita.it

segr.capogabinetto@sanita.it

segr.caosegrministro@sanita.it

Spett.le

Ministero dell'Università e della Ricerca

segreteria.ministro@miur.it

mur.segreteriacdg@miur.it

Alla Responsabile contrattazione Sanità
pubblica

CISL-FP Funzione pubblica

Dott.ssa MARIANNA FERRUZZI

fpcisl@pec.cisl.it

Al Segretario Nazionale Sanità Pubblica

FP CGIL

MICHELE VANNINI

organizzazione@pec.fpcgil.net

Al Responsabile Dipartimento

Contrattuale Sanità

UIL FPL

SALVATORE ALTIERI

info@uilfpl.it

Al Segretario Generale Nazionale

FIALS

GIUSEPPE CARBONE

fials@pec.fials.it

Oggetto: Osservazioni. Bozza del CCNL Comparto della Sanità



Ordine Nazionale dei Biologi

Via Icilio 7 - 00153 Roma
Tel. 06 57090200 – Fax: 06 57090234
www.onb.it - protocollo@peconb.it

Siamo venuti a conoscenza della bozza di CCNL del Comparto della Sanità in discussione presso l'ARAN in relazione alla quale, nella qualità di Ordine Nazionale rappresentativo della categoria professionale dei Biologi, ente pubblico sussidiario dello Stato, nell'adempimento dei nostri doveri istituzionali di promozione e tutela della categoria, siamo obbligati ad esprimere il nostro parere.

In tale senso e al solo fine di tutelare gli interessi pubblici garantiti dall'ordinamento, connessi con l'esercizio professionale e di garantire la tutela della salute individuale e collettiva, compiti espressamente attribuiti agli Ordini e Federazioni dalla normativa vigente, ci preme evidenziare alcuni contenuti della bozza di CCNL che appaiono in contrasto con la legislazione vigente.

Al riguardo, in termini generali, pare opportuno sottolineare che l'iscrizione del biologo alle professioni sanitarie per effetto della L. 3/2018 non configura una settorializzazione della professione in area sanitaria propriamente detta e area non sanitaria. In altre parole, l'iscrizione alle professioni sanitarie, e il passaggio alla vigilanza del Ministero della Salute del biologo, riguarda la professione nella sua interezza, a prescindere dall'ambito di occupazione del professionista, dalla natura giuridica del rapporto di lavoro ed in rapporto alla laurea, triennale o quinquennale. Ciò è stato chiarito dal Ministero della Salute, organo vigilante, anche nelle procedure di definizione dei fabbisogni dei professionisti delle diverse categorie.

Pertanto, l'iscrizione all'Ordine del biologo dipende esclusivamente dall'effettivo esercizio delle attività professionali ai sensi della normativa vigente. In relazione alla tipologia di laurea triennale o quinquennale, questi professionisti sanitari sono iscritti rispettivamente nelle sezioni B o A dell'Albo, come altresì disposto dal D.P.R. 328/2001.

È di solare evidenza che sia i laureati triennali che quelli quinquennali sono da considerare indiscutibilmente professionisti sanitari.



Ordine Nazionale dei Biologi

Via Icilio 7 - 00153 Roma
Tel. 06 57090200 – Fax: 06 57090234
www.onb.it - protocollo@peconb.it

Alla luce di tali considerazioni appare del tutto incongruo quanto previsto nella bozza in discussione del CCNL del Comparto della Sanità, ovvero che i laureati in biologia con laurea triennale, operanti nelle ARPA vengano sottratti al ruolo sanitario, in quanto nel Sistema Nazionale di Prevenzione Ambientale svolgono, come altre categorie sanitarie, attività finalizzate alla tutela ed alla salvaguardia della salute individuale collettiva, come espressamente affermato nella L. 3/2018.

Al riguardo pare opportuno specificare altresì che le attività dei Biologi nelle ARPA non sono caratterizzate dallo svolgimento di quelle *proprie delle funzioni finalizzate al miglioramento dell'attività aziendale di loro competenza nell'ottica dell'efficienza, efficacia e semplificazione dell'azione amministrativa, gestionale e tecnico-professionale*, come si legge nella bozza di CCNL con riferimento ai ruoli amministrativo, tecnico e professionale, assumendo le predette attività professionali rilevanza esterna e non solo di livello aziendale. Infatti, i biologi effettuano attività riservate alla professione dalla legislazione vigente che consistono prevalentemente in *attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene e sanità pubblica e veterinaria* indicate nel testo in bozza del CCNL come specificità del personale delle altre professioni sanitarie.

In tale contesto appare evidente la contraddizione relativa alla diversa collocazione nelle ARPA dei Tecnici della prevenzione nell'ambiente collocati nel ruolo sanitario, laddove i biologi con laurea triennale, vengono collocati nel ruolo tecnico e ciò a fronte di professionisti che svolgono funzioni diverse, ma complementari e talvolta sovrapponibili, comunque finalizzate alla salvaguardia ed alla tutela della salute individuale e collettiva.

Non solo, a riprova di tali illegittime differenti collocazioni, a favore dei Tecnici della prevenzione si fa espresso rinvio alla normativa vigente, alle disposizioni di settore ed ai decreti del Ministero della Sanità, mentre per i biologi nessun richiamo e/o rinvio.

Alla luce di tutte le già indicate considerazioni emerge con chiarezza che le attività professionali del biologo sono proprie delle professioni sanitarie ad ogni effetto di legge, come peraltro affermato dalla recente giurisprudenza, sia ordinaria che amministrativa, in numerosi procedimenti



Ordine Nazionale dei Biologi

Via Icilio 7 - 00153 Roma
Tel. 06 57090200 – Fax: 06 57090234
www.onb.it - protocollo@peconb.it

innanzi al TAR e al Consiglio di Stato che hanno visto le ARPA soccombenti.

Si richiede pertanto di pervenire alla eliminazione di tali previsioni palesemente illegittime e ciò perché non è assolutamente accettabile sotto alcun profilo un inquadramento diverso tra tecnici della prevenzione e biologi nelle ARPA, entrambe professioni sanitarie con attività complementari e parzialmente sovrapponibili.

Si evidenzia infine che, a conferma di quanto già esplicitamente previsto dall'art. 2 della L. 396/67, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D. Lgs. CpS 233/1946, come modificato dall'art. 4 della legge 3/2018, "Per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie (e, dunque, anche quella di biologo), in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo". L'iscrizione all'Albo, pertanto, è condizione necessaria per esercitare qualunque attività libero professionale o da lavoro dipendente, a tempo determinato o indeterminato, che rientri tra quelle che formano oggetto della professione di biologo (secondo l'elencazione contenuta nell'art. 3 della legge 396/1967 e nell'art. 31 del D.P.R. 328/2001), e che tale obbligo di legge non è derogabile con un Contratto di lavoro.

Si ricorda altresì che l'elusione di tale obbligo comporta la violazione dell'art. 348 c. p. e dell'art. 590 c.p., a carico dei Dirigenti e dei Responsabili delle strutture ove i professionisti operano.

Mantenendo e confermando il massimo rispetto dell'autonomo ruolo della contrattazione, lo scrivente Ordine ritiene fondamentale rappresentare alle S.S.V.V. le presenti osservazioni formulate in base alle competenze assegnate.

Cordiali saluti

Il Presidente

San. Dr. Vincenzo D'Anna

